

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1471 del 30/03/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EUROCAVE s.n.c. dei Fratelli Deluca Paolo & Gabriele con sede legale in Comune di Verghereto, Via Villa di Corneto n. 5/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il laboratorio di lavorazione di pietra serena sito nel Comune di Verghereto, Via Villa di Corneto n. 5/A
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1512 del 30/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno trenta MARZO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EUROCAVE s.n.c. dei Fratelli Deluca Paolo & Gabriele con sede legale in Comune di Verghereto, Via Villa di Corneto n. 5/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il laboratorio di lavorazione di pietra serena sito nel Comune di Verghereto, Via Villa di Corneto n. 5/A

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/07/2019, acquisita al Prot. Unione 39095 e da Arpae al PG/2019/112393 del 11/07/2019, da **EUROCAVE s.n.c. dei Fratelli Deluca Paolo & Gabriele** nella persona di Monti Sara, in qualità di delegata dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del

D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Verghereto, Via Villa di Corneto n. 5/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il laboratorio di lavorazione di pietra serena sito nel Comune di Verghereto, Via-Villa di Corneto n. 5/A, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per "Progetto per la formazione di locali al servizio del laboratorio esistente per lavorazione pietra; completamento destinazione d'uso laboratorio per lavorazione pietra etc. in Localita' Villa di Corneto 5/A – Comune di Verghereto" che pertanto il SUAP con nota del 16/07/2019 Prot. Unione 30997, acquisita da Arpaе al PG/2019/112393, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che con Nota Prot. Unione 33545 del 02/08/2019, acquisita al PG/2019/122588, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Visto che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni, in data 24/09/2019 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Unione 39561 e da Arpaе al PG/2019/150242;

Considerato che in data 19/11/2019, in data 30/01/2020 ed in data 21/02/2020, la ditta ha prodotto ulteriori integrazioni, acquisite ai Prot. Unione 48151-4762-8390 e da Arpaе ai PG/2019/181135 – PG/2020/17726 e 30411;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con Atto Prot. Unione 12225 del 23/03/2020, acquisito da Arpaе al PG/2020/44654, il Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile dell'Unione di Comuni Valle del Savio ha comunicato quanto segue *"Vista l'allegata Relazione Acustica, datata 11 giugno 2019 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Daniela Baldacci di Cesena (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 (...) si prende atto di tale Relazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettati gli orari di lavorazione (lavorazioni solo nel periodo diurno), i flussi di traffico presunti, le sorgenti di rumore, i ricettori sensibili e le condizioni di lavorazione indicate nella suddetta relazione acustica"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 11/12/2019;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Unione 12225 del 23/03/2020, acquisito da Arpaе al PG/2020/44654, a firma del Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **EUROCAVE s.n.c. dei Fratelli Deluca Paolo & Gabriele**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Verghereto ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **EUROCAVE s.n.c. dei Fratelli Deluca Paolo & Gabriele** (C.F./P.IVA 03255920401) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Verghereto, Via Villa di Corneto n. 5/a, **per il laboratorio di lavorazione di pietra serena sito nel Comune di Verghereto, Località Villa di Corneto n. 5/A.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Verghereto ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ricompresa nell'istanza di Procedimento Unico n. 8/PROU/2019, ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Trattandosi di un'istanza di Procedimento Unico ai sensi del DPR 160/10, il SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 16/07/2019 prot. 30997 acquisita al protocollo PG/2019/112393 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Verghereto;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- Unione dei Comuni Valle del Savio.

Con nota PG/2019/132553 del 27/08/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0293709/P del 14/11/2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/175813 del 14/11/19, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, di seguito riportate:

“In riscontro a comunicazione di avvio procedimento del 02/08/2019 pervenuta con Prot. n. 2019/0202906/A del 05/08/2019, dall'esame della documentazione prodotta e delle successive integrazioni, sentito in merito anche il competente SPSAL di questo Dipartimento, si esprime Parere Favorevole per quanto riguarda l'effettuazione delle lavorazioni mediante l'impiego dei macchinari levigatrice e fiammatrice ritenendo non necessario prescrivere sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria. Resta valido quanto già in esercizio nei capannoni A e B per le cabine di taglio e finitura dei manufatti in cui è già prevista aspirazione e sistema di abbattimento delle polveri con i limiti e prescrizioni per le emissioni E1 ed E2 proposte da Arpae - Servizio Territoriale”.

Con nota PG/2019/177981 del 19/11/19 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

EMISSIONE E1 - CABINE TAGLIO E FINITURA MANUFATTI (CAPANNONE A)

EMISSIONE E2 - CABINE TAGLIO E FINITURA MANUFATTI (CAPANNONE B)

Gli inquinanti sono costituiti da polveri. Per la determinazione dei valori limite si può fare riferimento a:

- a) al punto 4.8.11 *“Taglio, rifilatura, macinazione e recupero scarti nella produzione di pannelli ed elementi prefabbricati a base di materiali gessosi”* dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che prevede un limite pari a 20 mg/Nmc;
- b) all'Allegato 4.22 *“Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g”*, punto 4 della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che prevede un limite pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi, tenuto conto del valore della portata, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi delle emissioni nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

Inoltre sono presenti le emissioni diffuse provenienti dalle seghe da taglio, dalle frese, dalla levigatrice e dal macchinario per la finitura dei prodotti lavorati, durante l'utilizzo dei dischi per la bocciardatura e la levigatura, costituite da aerosol contenente polveri; l'utilizzo del macchinario per la finitura dei prodotti lavorati tramite fiammatura produce emissioni diffuse di polveri e di prodotti della combustione; la lavorazione di fiammatura viene eseguita su richiesta ed indicativamente con una media di 5,5 ore/settimana. Considerate le caratteristiche di tali effluenti, si ritiene accettabile il non convogliamento delle stesse ad un punto di emissione.

Relativamente alle emissioni diffuse non si ritiene di indicare prescrizioni particolari, tranne l'esecuzione di regolare pulizia dei locali.

IMPIANTI TERMICI CIVILI - E' presente un impianto alimentato a GPL (caldaia a condensazione) di potenza termica pari a 34,8 kW. Tale impianto non ricade nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi e non è soggetto ad autorizzazione.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e del parere Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena sopra riportati, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/07/2019 P.G.N. 29095, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. IT – CALDAIA A CONDENSAZIONE (34,80 kW, a GPL)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tale non soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione pietra serena e alberese sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 - CABINE TAGLIO E FINITURA MANUFATTI (CAPANNONE A)

Impianto di abbattimento: a velo d'acqua

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	6,3	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E2 - CABINE TAGLIO E FINITURA MANUFATTI (CAPANNONE B)

Impianto di abbattimento: a velo d'acqua

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	9,3	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Le **emissioni diffuse in atmosfera di polveri** derivanti dall'attività delle seghe da taglio, delle frese, della levigatrice e della macchina di finitura, e **di polveri ed inquinanti della combustione** derivanti dalla macchina fiammatrice sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della prescrizione di seguito stabilita**:
 - Al fine di ridurre il risollevarimento delle polveri, si dovrà provvedere all'esecuzione di regolare pulizia dei locali.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio dell'attività e degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2 entro tre anni** dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/10, da parte del SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Verghereto la data di messa in esercizio dell'attività e degli impianti di cui **alle emissioni E1 ed E2, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
6. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'attività e degli impianti di cui **alle emissioni E1 ed E2**.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni, e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1 ed E2, con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati

dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI**PREMESSA**

Esaminata la domanda pervenuta il 04/07/2019 (acquisita al Prot. Unione PG N 30997/72 del 16/07/2019) e s.m.i. intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura;

visti:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- i vigenti regolamenti per gli scarichi non in fognatura;

visti inoltre:

- il rapporto tecnico di Arpae Pratica SINADOC 27214/2019, acquisito al Prot. Unione 9559/2020.

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO:	EUROCAVE s.n.c. dei Fratelli Deluca Paolo & Gabriele
Ubicazione insediamento	via Villa di Corneto 5/A, Comune Verghereto
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche
Ricettore dello scarico	fosso demaniale delle Cocicave
Potenzialità insediamento	10 Abitanti Equivalenti
Impianto di trattamento	Monoblocco da 12 A.E. così costituito: - Fossa Imhoff (vol.sed. L 600; vol.dig. L 2400) - Filtro batterico aerobico da 8,00 mc (H 1,5 m) con sedimentazione finale con Imhoff da 7 A.E. (vol. sed. L 350; vol. dig. L 1450)

PRESCRIZIONI PER REALIZZAZIONE RETE INTERNA

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 17/07/2019 e s.m.i;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Unione dei Comuni Valle Savio – Settore Ambiente e Protezione Civile – Risorse Idriche al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed

accertamento;

3. le eventuali modifiche da apportare allo schema della rete fognante durante l'esecuzione dei lavori saranno da concordare con il competente Ufficio al fine di valutare la necessità del riesame della presente autorizzazione. La mancata comunicazione comporterà la decadenza della presente autorizzazione

4. le opere per la realizzazione degli scarichi e degli eventuali allacci dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna all'Ente. La dichiarazione di conformità delle opere eseguite è redatta dal tecnico incaricato. Le eventuali difformità rispetto a quanto presentato in fase di progetto dovranno essere valutate secondo quanto previsto dal DPR 59/2013;

PRESCRIZIONI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELLO SCARICO di ACQUE REFLUE DOMESTICHE in corpo idrico superficiale :

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, la presente autorizzazione si considera tacitamente confermata se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza della presente autorizzazione;

2. il Titolare dello scarico deve:

- rispettare le prescrizioni gestionali previste nel rapporto tecnico di ARPAE Pratica SINADOC 27214/2019 sottoriportate;
- osservare i vigenti regolamenti per gli scarichi non in fognatura;
- regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;

3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nei vigenti regolamenti per gli scarichi non in fognatura non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità dell'Ente

PRESCRIZIONI IMPARTIRE da Arpae:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
2. le fosse Imhoff dovranno essere svuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. Con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore pubblico autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati e resi disponibili degli organi di vigilanza;
3. le fosse Imhoff e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
4. dovrà essere installato un pozzetto di ispezione fra il monoblocco fossa Imhoff + filtro batterico e la seconda fossa Imhoff;

5. è fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
6. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
7. resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzato dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

Qualora, a seguito della realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera o mista, l'edificio venga a trovarsi in condizioni tali da comportare l'obbligo di allacciamento in fognatura, come stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, la presente autorizzazione decadrà di validità e pertanto occorrerà presentare nuova domanda di benestare allo scarico per acque reflue domestiche all'Ente Gestore.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

L'Ente si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.